

LE FERIE AI TEMPI DEL CORONA VIRUS: DIRITTO O PRIVILEGIO?

Le ferie sono un istituto giuridico di rango costituzionale (art. 36 Cost.) che mira al perseguimento di due finalità di enorme importanza: 1) garantire il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore e dunque tutelare il preminente diritto alla salute individuale e collettiva di cui all'art. 32 della Costituzione; 2) permettere al lavoratore di esercitare il proprio diritto alla vita familiare e sociale, di esprimere la propria personalità, di coltivare i propri interessi.

In relazione a questo secondo profilo le ferie assumono dunque il compito di rendere effettivi i principi fondamentali sanciti agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione: il lavoratore tutelato dunque come soggetto, come individuo che deve essere messo nelle condizioni di esercitare i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali, in condizioni di parità, fuori e dentro il luogo di lavoro.

Rappresentano dunque il diritto irrinunciabile del lavoratore in quanto persona di ristabilirsi e di riposarsi, ma anche di godere effettivamente di un tempo al di fuori del lavoro per esprimersi liberamente nella società.¹

La necessità che il godimento delle ferie da parte dei lavoratori sia effettivo ha indotto già da tempo la Corte costituzionale in un giudizio di costituzionalità che aveva investito la formulazione dell'art. 2109 c.c., a sancire il principio che il decorso delle ferie venga interrotto dalla sopravvenienza della malattia².

Il principio viene del resto ampiamente confermato anche in ambito euro-unitario: il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce *"principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva stessa"*³.

Dunque il riposo annuale costituisce diritto sociale fondamentale del lavoratore, sancito nella Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea che, all'articolo 31.2, nell'ambito del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, ha affermato il diritto di *"ogni lavoratore"* a ferie annuali retribuite.

Recentemente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso ben sette sentenze sul diritto al godimento effettivo di un periodo annuale di ferie retribuite.⁴

¹Corte Costituzionale, sentenza 23 marzo 2016 n. 95: *"il diritto alle ferie, riconosciuto ad ogni lavoratore senza distinzione di sorta (sentenza n. 189/1980) mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali (...)"*.

²Corte Costituzionale, sentenza 30 dicembre 1987, n. 616.

³CGUE, sentenza 26 giugno 2001 Bectu nella causa C-173/99; CGUE, sentenza 6 aprile 2006, Federatie Nederlandse Vakbeweging nella causa C- 124/05; CGUE, sentenza 18 marzo 2004, Merino Gomez, nella causa C – 342/01.

⁴CGUE Grande Sezione, sentenza 6 novembre 2018, rispettivamente nella causa C-619/16, nella causa C-684/16, nelle cause riunite C-569/16 e C 570/16; CGUE, Quarta Sezione, sentenza del 13 dicembre 2018, nella causa C-385/17; CGUE, Grande Sezione, sentenza 4 ottobre 2018, nella causa C-12/17; CGUE, Grande Sezione, sentenza 20 novembre 2018, nella causa C-147/07; CGUE, Prima Sezione sentenza 21 novembre 2018, nella causa C-245/17.

Tali pronunce hanno rimarcato il carattere irrinunciabile di detto diritto e la necessità che esso venga garantito dagli ordinamenti nazionali in termini effettivi, stante la finalità peculiare di consentire al lavoratore di godere di un periodo di riposo, di distensione e di ricreazione.

* * *

Essendo quelle ricordate le coordinate generali dell'istituto delle ferie, come si configura questo irrinunciabile e fondamentale diritto dei lavoratori nell'ambito dell'attuale crisi sanitaria?

Ci troviamo nostro malgrado costretti a constatare che le ferie vengono intese come privilegio e non come diritto, alla stregua di male minore, rispetto ad una situazione in cui il sacrificio deve ritenersi sopportabile.

Sin da subito le ferie (maturate e da maturare) sono state utilizzate dai datori di lavoro per coprire il vuoto causato dalla crisi in atto.

Unanime il plauso: i datori di lavoro hanno trovato fosse la misura più conveniente; i lavoratori hanno pensato fosse il male minore; il Governo, ben prima di approntare gli strumenti poi dettagliati nel c.d. Decreto Cura Italia, ha caldamente invitato le aziende ad utilizzarle, unitamente ai permessi, in via preliminare.

Ma questo atteggiamento così superficiale, certamente pratico, mette in luce un dato culturale prima ancora che giuridico: i diritti non vengono più percepiti come tali, ma come privilegi, quindi passibili di compressione per motivi esterni, quale l'attuale crisi sanitaria, ponendo quindi su un piano meramente eventuale le finalità previste dalla Costituzione.

Con tutta evidenza infatti le finalità perseguite dall'istituto in esame non appaiono più degne della tutela che l'ordinamento vi riconnette.

Qui non si mette in dubbio il potere del datore di lavoro di scegliere, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede e dei limiti comunque imposti dalla contrattazione collettiva applicata, quando mettere in ferie i propri dipendenti. Non è su questo piano che deve muoversi la contestazione all'utilizzo di tale istituto per coprire l'impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa offerta.

Ma, quanto meno in un primo momento, sembra che nessuno si sia chiesto se passare il periodo di ferie annuale costretti a casa a causa dell'emergenza sanitaria in corso permetta al lavoratore un effettivo godimento del proprio irrinunciabile diritto.

Da un punto di vista tecnico, è certamente possibile che da parte degli avvocati *pro labour* vengano attivati giudizi volti a richiedere la ricostituzione del monte ore ferie in favore dei dipendenti che le hanno consumate durante questo periodo di crisi. E che nell'ambito di tali giudizi vengano quindi esposte tesi che rimettano i principi costituzionali e la loro portata applicativa al centro.

Cionondimeno sarebbe opportuno riflettere sulle ragioni che hanno portato i lavoratori stessi a percepire i loro diritti fondamentali come se fossero dei privilegi.

Una constatazione, quest'ultima, che si colloca all'interno di una progressiva perdita di consapevolezza dell'avere diritti (ripristino del rapporto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, divieto assoluto di demansionamento ecc.) in atto da decenni.

Senza nessuna pretesa di analizzare l'ampio quadro sociale, culturale e politico che ha progressivamente svuotato i lavoratori della capacità di tutelare i propri interessi, si deve osservare che la più grande vittoria di parte datoriale è stata senz'altro quella di dividere i lavoratori e quindi annientare il loro potere contrattuale, e non solo.

Così, in nome di una supposta libertà del lavoratore-individuo, si sono affermate riforme del mondo del lavoro e dei diritti dei lavoratori che hanno di fatto disperso quella che era la classe lavoratrice: fisicamente (spesso non c'è più un luogo o un unico luogo di lavoro per tutti) e contrattualmente (lavoratori a termine, apprendisti, intermittenti, somministrati, in appalto).

Lavoratori dunque isolati, dispersi, deboli.

L'isolamento del lavoratore oggi ha due facce, una sociale e collettiva, l'altra individuale e psicologica. Entrambe le facce di questo isolamento indeboliscono i lavoratori rendendoli di fatto innocui.

All'isolamento giuridico del lavoratore, si affianca il suo isolamento psicologico e umano. Non c'è rabbia, non c'è energia propositiva, manca un generale sentimento rivendicativo, quel sentimento di rivalsa, tipico della classe lavoratrice, che ha in passato conquistato spazio e potere contrattuale, seppur nei limiti concessi da un sistema che resta di mercato e legato al necessario utilizzo di manodopera fisica e intellettuale da parte dell'impresa (vd. a titolo esemplificativo la condizione dei lavoratori a chiamata nella ristorazione o dei *rider* o delle c.d. finte partite iva).

I lavoratori sono e si sentono soli perché non si riconoscono, perché non sono nelle condizioni di risolvere, insieme, i loro problemi, perché si sentono impotenti e sconfitti in partenza.

La conseguenza è che i lavoratori, per la stragrande maggioranza, nella migliore delle ipotesi riconoscono e accettano inerti il proprio sfruttamento, mentre nella peggiore minimizzano i propri diritti considerandoli essi stessi privilegi rinunciabili in tempi di crisi.

La difesa del diritto al godimento effettivo alle ferie annuali va dunque inserito all'interno del più ampio contesto di difesa dei diritti dei lavoratori. Ma l'approntamento di idonei strumenti per la difesa giudiziaria del diritto alle ferie ha una portata più ampia nel sistema complessivo dei diritti del lavoratore e del recupero di un'idea di tutela collettiva.

È dunque necessario che i lavoratori tornino a riconoscersi come classe lavoratrice, portatrice di interessi comuni e quindi attrezzata sul piano collettivo, ma anche psicologico, a riprendersi uno spazio di parola e di azione.

Silvia Ventura